



BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 Oggetto e finalità.....	2
Articolo 2 Aree di intervento.....	3
Articolo 3 Strutture competenti.....	3
Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili.....	3
Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale.....	3
CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	3
Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale	4
CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	4
Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno	4
Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno	5
Articolo 10 Operazioni ammissibili	5
Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni e degli interventi.....	6
Articolo 12 Operazioni non ammissibili.....	7
Articolo 13 Costi ammissibili.....	7
Articolo 14 Leasing.....	8
Articolo 15 Costi non ammissibili	8
Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi.....	8
Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea.....	10
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	10
Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno.....	10
Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	11
Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità	12
Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno	12
Articolo 22 Graduatoria	13

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	13
Articolo 23 Avvio e conclusione	13
Articolo 24 Proroghe	13
Articolo 25 Varianti sostanziali.....	14
Articolo 26 Varianti non sostanziali.....	14
CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE	15
Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi.....	15
Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno	16
Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno.....	16
Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno.....	18
Articolo 31 Subentro e cambio del beneficiario	18
Articolo 32 Stabilità delle operazioni	18
Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario	19
Articolo 34 Divieto di pluricontribuzione.....	19
Articolo 35 Impegni essenziali.....	19
Articolo 36 Impegni accessori.....	20
Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni	20
Articolo 38 Errori palesi.....	20
Articolo 39 Revoca del sostegno.....	20
Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	20
Articolo 41 Controlli ex post.....	21
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 42 Disposizione di rinvio.....	21
Articolo 43 Trattamento dei dati personali.....	21
Articolo 44 Informazioni	21

ALLEGATI

- Allegato A - aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013
- Allegato B – piano di sviluppo aziendale
- Allegato C – relazione conclusiva
- Allegato D – criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
- Allegato E – modello relazione di variante
- Allegato F – schede di riduzione ed esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della

tipologia di intervento 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata al sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate in regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando la struttura responsabile e ufficio attuatore della Tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – PEC competitivita@certregione.fvg.it;

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

- fondi PSR per complessivi euro 808.813,81 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 348.760,51;
- fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi euro 2.400.000,00.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da rinunce ed economie potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore l'esito della valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione degli esiti della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono le imprese, micro, piccole e medie come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che svolgono attività di trasformazione, di commercializzazione o di sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- b) non sono imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- c) trasformano e commercializzano prodotti che, in misura inferiore al 50% del totale, sono di provenienza aziendale.

3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

4. I requisiti di cui al comma 1, 2 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
6. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il Piano di sviluppo Aziendale (PA), redatto sulla base del modello allegato B).
2. Il piano di sviluppo aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);
 - b) il dimensionamento dell'impresa micro, piccola, media ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 allegando copia dell'ultimo bilancio aziendale da cui si evinca il fatturato;
 - c) un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
 - d) motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario;
 - e) nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
 - f) nel caso di operazioni finalizzate all'efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il PA riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
 - g) nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
 - h) quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
 - i) cronoprogramma su base semestrale;
 - l) dimostrazione, in via presuntiva, del miglioramento del rendimento globale dell'impresa e delle ricadute economiche sui produttori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale secondo le seguenti aliquote:
- a) prodotto trasformato che rientra nei prodotti di cui all'allegato I del trattato: 30%;
 - b) prodotto trasformato che non rientra nei prodotti di cui all'allegato I del trattato:
 - I. micro o piccola impresa: 30%;
 - II. media impresa: 20%;
2. Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, il sostegno agli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili è erogato sotto forma di «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 relativo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.

4. Gli aiuti «de minimis» di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 2 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 3 il sostegno di cui al comma 2 è interamente revocato.

5. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».

6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 21.

Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:

- a) euro 50.000,00 per le Micro imprese
- b) euro 75.000,00 per le Piccole imprese
- c) euro 100.000,00 per le Medie imprese.

2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:

- a) euro 1.500.000,00 per le Micro imprese
- b) euro 2.000.000,00 per le Piccole imprese
- c) euro 2.500.000,00 per le Medie imprese.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono interventi in beni immobili, mobili o immateriali finalizzati:

- a) per l'acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento entro il limite del 10%, di cui all'art.69 par.3 lettera b) del Reg (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
- b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato;
- c) per la costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato;
- d) per l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato;
- e) per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali, connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi;
- f) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - I. programmi informatici compreso lo sviluppo
 - II. brevetti, licenze
 - III. know-how
- g) all'introduzione o al potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per sviluppare nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico;
- h) all'adeguamento o al potenziamento degli impianti a sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- i) alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
- j) all'avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;

- k) all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendali e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché alla ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale;
- l) alla realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;
- m) alla realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
- n) all'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di "imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni e degli interventi

1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni devono:

- a) riguardare la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;
- b) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria;
- c) essere finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori. Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottengano:
 - I. un incremento previsionale del reddito dell'impresa e
 - II. un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e
 - III. un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali (mediante l'assegnazione e il mantenimento dei punteggi riferiti alle ricadute ambientali);

2. Ai fini dell'ammissibilità gli interventi:

- a) relativi all'efficientamento energetico devono:
 - I. essere realizzati su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;
 - II. comportare un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.
- b) relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono:
 - I. essere dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda di sostegno. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
 - II. avere una potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie;
 - III. prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta per gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa;
 - IV. rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque nel caso di impianti idroelettrici;
 - V. non consumare suolo, qualora utilizzino l'energia solare.
- c) per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, prevedono impianti che utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate.

3. L'acquisto di terreni non edificati ma edificabili è ammissibile, ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario e facenti parte dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno, entro il limite del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione relativa a beni immobili al netto del costo dei terreni.

4. L'acquisto di fabbricati è ammissibile, fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione, se:

- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.

5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega alla domanda di sostegno la relazione di stima di un tecnico abilitato che quantifica il prezzo di acquisto del terreno o dei fabbricati e attesta che tali prezzi non sono superiori al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere e) ed f), il beneficiario allega alla domanda di sostegno:

- a) l'attestazione di un tecnico abilitato per il requisito di cui alla lettera e);
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f).

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni:

- a) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori;
- b) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
- c) già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'impresa o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
- c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera c) si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 12, sono ammissibili i costi:

- a) per l'acquisto di beni immobili;
- b) per la costruzione, l'ampliamento, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione di fabbricati nonché alla realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi

generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;

e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

2. I costi sono ammissibili se:

a) sono fatturati e quietanzati dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione ad eccezione dei costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità che possono essere fatturati e quietanzati dall'impresa entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) sono preventivati e pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

c) sono congrui e ragionevoli.

Articolo 14 Leasing

1. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.

2. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.

3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 15 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili i costi:

a) fatturati o quietanzati in data antecedente alla data della domanda di sostegno fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, comma 2, lettera a) in relazione ai costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità;

b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;

c) per l'acquisto di impianti, di macchinari o di attrezzature o materiali usati;

d) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;

e) relativi a interventi eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni o non connessi con l'attività dell'impresa;

f) per manutenzioni ordinarie;

g) per l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;

h) per l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;

i) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

j) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

k) per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;

l) per l'acquisto di animali;

m) per gli interessi passivi;

n) inerenti all'imposta sul valore aggiunto (IVA);

o) sostenuti in economia;

p) connessi al contratto di locazione finanziaria, nel caso del leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie o se in possesso progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi ecc.
 2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;
- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario; per gli impianti, attrezzature e macchinari, contenuti nel computo metrico estimativo non compresi nel prezzario regionale di cui alla lettera a) e per i quali non è possibile procedere all'analisi dei prezzi, dimostrazione della congruità come indicato nel successivo punto c);
- c) per l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
 2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
 3. contenenti i seguenti elementi:
 - I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - II. la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional;
 - III. il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
 - IV. eventuali ulteriori elementi utilizzati ai fini della scelta del preventivo ritenuto valido;
 4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica, nel caso in cui la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di macchinari e attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture in macchinari e attrezzature preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi la valutazione della ragionevolezza e congruità avviene, per tipologia di progettazione, mediante verifica che il costo proposto non sia superiore al relativo costo derivante dal "Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020" approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tale fine alla domanda di sostegno è allegato:
1. preventivo di spesa, redatto su carta intestata del professionista o della ditta fornitrice il servizio, contenente:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. tipologia e descrizione dei servizi offerti (ad esempio progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di un edificio, direzione lavori, ecc.);

- III. indicazione della tipologia di progettazione tra quelle individuate nel Prezzario;
- IV. indicazione delle prestazioni integrative tra quelle previste dal Prezzario;
- V. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti.

g) in caso di spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento e spese per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:

1. almeno tre preventivi:

- a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
- b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
- c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo;
 - III. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi:

- a) il costo ammesso non è superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità;
- b) per i beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
 - I. gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - II. a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche) e se non già trasmessa la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui al comma 1, lettera f) numero 1, punto iv.

Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

- 1. Il beneficiario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 19.
- 2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare, da pubblicare sul BUR.

3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro di cui all'articolo 36 "Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni".

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione di carattere generale:
 - 1) per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti;
 - 2) per le altre società copia dei contratti con i produttori primari;
 - 3) copia di eventuali certificazioni volontarie;
 - 4) eventuali disciplinari interni di produzione;
 - 5) attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
 - 6) nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto;
 - 7) piano di sviluppo aziendale redatto utilizzando il fac simile dell'allegato B);
 - 8) se del caso, dichiarazione "de minimis";
 - 9) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - I. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - II. non comporta rischi per l'ambiente.
 - III. ove necessario l'esito della valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
 - 10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - i. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 11;
 - ii. che l'impresa non è in difficoltà;
 - iii. che l'impresa è micro o piccola o media;
 - iv. che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
- b) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili:
 - 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento;
 - 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:
 - 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento;
 - 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenze di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso.

- d) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:
- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera a);
 - 2) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, copia delle stesse;
 - 3) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni o comunicazioni;
 - 4) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA – Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23;
- e) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:
- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettere c), d) ed e), in funzione del tipo di operazione programmata;
 - 2) nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
- f) documentazione relativa alle spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi:
- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera f)
- g) documentazione relativa a spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento e spese per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera g);
 - 2) il Piano aziendale descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.
2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'articolo 7.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

- 1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità descritti all'allegato D).
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è dato alle domande di aiuto con importo di costo totale inferiore e in caso di ulteriore parità, è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da genere femminile.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse e adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione dell'esito favorevole della valutazione d'impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**Articolo 23 Avvio e conclusione**

1. L'operazione finanziata è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede:
 - a) per operazioni che prevedono esclusivamente interventi in macchinari, attrezzature, impianti, beni mobili e immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - b) per operazioni che prevedono anche interventi edilizi o su beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini urbanistico edilizi.
3. Il beneficiario, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno, trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione, la documentazione di cui al comma 2. Per la documentazione di cui al comma 2, lettera b), il beneficiario presenta copia delle relative autorizzazioni o comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
4. L'operazione è conclusa e rendicontata, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
 - a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in macchinari, attrezzature, impianti anche stabilmente infissi sui fabbricati, beni mobili o immateriali;
 - b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi con costo totale ammesso fino euro 500.000,00;
 - c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi impreveduti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
 - a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in macchinari, attrezzature, impianti, beni mobili o immateriali;
 - b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi edilizi indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso.
3. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede le proroghe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata:

- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
- c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 "costi ammissibili", comma 1, lettera d);
- d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.

3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, redatta utilizzando il modello allegato E);
- b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a);
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
- d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere da c) a g).

4. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o reiezione della variante e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.

5. Non sono autorizzate le varianti che comportano:

- a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di forza maggiore e subentro in caso di cessione;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
- c) una riduzione del punteggio assegnato ai criteri compresi nella categoria "Riscadute ambientali" per l'ammissibilità a finanziamento;
- d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).

6. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del sostegno concesso.

7. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 5, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 3. della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 "costi ammissibili", comma 1, lettera d).

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento allegando la seguente documentazione:

- a) "relazione di variante", datata e firmata, redatta utilizzando il modello allegato E;
- b) preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16 "Congruità e ragionevolezza dei costi".

5. L'ufficio attuatore contestualmente al provvedimento di liquidazione a saldo, approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale.

6. Le varianti non sostanziali non comportano:

- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di forza maggiore subentro e cessione;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
- c) una riduzione del punteggio assegnato ai criteri compresi nella categoria "Ricadute ambientali" per l'ammissibilità a finanziamento;
- d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- e) un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture (copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate) o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto indicato all'articolo 13 comma 1 lettere d) ed e). Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
- g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, riporta:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) il CUP, indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 21, comma 3, oppure il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 23, comma 2, se non già trasmessa all'ufficio attuatore.
3. Il beneficiario, a pena della reiezione della domanda di anticipo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2 trasmette all'Ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. L'ufficio attuatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
 - a) se non già trasmessi copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - b) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
 - c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrate utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f);

- f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini fissati per l'operazione, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di pagamento campionata.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 5, 6 e 7, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - b) predispose il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
12. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti all'Autorità di Gestione.
13. Entro venti (20) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23 "avvio e conclusione", presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

- a) relazione conclusiva a firma del legale rappresentate, redatta sulla base del fac simile allegato C);
- b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- h) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
- i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
- j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- l) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- n) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- o) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione;
- p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 14 dell'articolo 29 (Liquidazione in acconto del sostegno).

Articolo 31 Subentro e cambio del beneficiario

1. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta (vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione) nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

2. Nel caso di cui al comma 1, il cessionario subentra al beneficiario cedente nella domanda di sostegno o di pagamento se:

- a) informa l'Ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'Ufficio attuatore;
- c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

1. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 i beneficiari rispettano il vincolo quinquennale di stabilità dell'operazione, decorrente dal pagamento finale, impegnandosi a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
 - b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.
2. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione di cui al DPREG 141/2016, la sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:
- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
 - b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
 - c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
3. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 2 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'Ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
- a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
 - b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione.
2. I dati di monitoraggio fisico, a rendiconto, sono allegati alla domanda di saldo.

Articolo 34 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, ad eccezione del sostegno di cui alla tipologia di intervento 4.2.3 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione" nel rispetto della percentuale prevista dall'allegato II del reg. (UE) 1305/2013.
2. Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non è consentito il cumulo con gli incentivi di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo

Articolo 35 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis" di cui all'articolo 11 comma 1 lettera h);
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato F) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 36 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolato al tasso legale.

Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 38 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 39 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36 "Impegni essenziali" e "Impegni accessori" e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e all'Autorità di Gestione il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati, maggiorati dagli interessi legali, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 41 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36 "Impegni essenziali" e "Impegni accessori" per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." emanato con DPRReg 141/2016.

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – PEC competitivita@certregione.fvg.it; telefono 0432/555756 (Simonetta Siben) e 0432/555699 (Marina Cozzi) email simonetta.siben@regione.fvg.it o marina.cozzi@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Allegato A

AREE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE)1305/2013 sono le zone montane sotto elencate.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Ligosullo	San Leonardo
Arta Terme	Lusevera	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Attimis	Malborghetto Valbruna	Savogna
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venezzone
Forni di Sopra	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco	Resiutta	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) – comune parzialmente delimitato

ALLEGATO B)

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
Tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli" del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Richiedente _____
 CUAA _____

1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA.....	2
1.1. Descrizione generale dell'impresa alla data di presentazione della domanda di aiuto.....	2
1.2. Descrizione della situazione di partenza dell'impresa.....	3
1.3. Determinazione aliquota di sostegno (barrare):.....	3
2. PROGETTO DI IMPRESA	4
2.1. Descrizione del progetto proposto	4
2.2. Demarcazione OCM	5
2.3. Miglioramento del rendimento globale dell'impresa e delle ricadute economiche sui produttori primari :	5
3. PIANO FINANZIARIO.....	7
4. SPESE GENERALI	9
4.1. <i>Spese di progettazione</i>	9
5. CRONOPROGRAMMA	9
6. INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE.....	10

1

1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA

1.1. Descrizione generale dell'impresa alla data di presentazione della domanda di aiuto

1. Ai fini della definizione di PMI (scegliere un'opzione):
- impresa autonoma:** impresa completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese;
 - impresa associata:** se la partecipazione con altre imprese arriva almeno al 25% ma non supera il 50% indicazione delle imprese associate e relative percentuali di partecipazione
 - impresa collegata:** se la partecipazione con altre imprese supera il tetto del 50% indicazione delle imprese collegate e relative percentuali di partecipazione
 - Dimensionamento del beneficiario ai sensi dell'Allegato I del Reg. UE 702/2014:
 - micro impresa;
 - piccola impresa;
 - media impresa;

FATTURATO O TOTALE DI BILANCIO:
OCCUPATI:

- Altri requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal bando:
 - sede di realizzazione dell'operazione: _____
 - n° di iscrizione alla CCIAA: _____
 - l'impresa non è impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 n. 14 del reg. UE 702/2014;

A tal fine si riportano di seguito i dati sintetici reperibili su "bilancio – conto Economico – risultato prima delle imposte"

Importo	Importo

Anno		
Anno		
Anno		

trasforma e commercializza prodotti di provenienza aziendale in misura inferiore al 50%;

1.2. Descrizione della situazione di partenza dell'impresa:

Compilare le sezioni seguenti:

- Settore di attività ed attività svolta:
- Dettaglio elenco dei produttori coinvolti nell'attività ultimo triennio:
- Indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, quantità e dei costi:
- Sbocchi di mercato.
- Partecipazione a cooperative o reti di impresa

1.3. Determinazione aliquota di sostegno (barrare):

- Prodotto trasformato che rientra nei prodotti di allegato I del trattato** : contributo pari al 30% del costo ammissibile;
- Prodotto trasformato che non rientra nei prodotti di allegato I del trattato**:
- micro o piccola impresa 30% del costo ammissibile;
 - media impresa contributo pari al 20 % del costo ammissibile;

2. PROGETTO DI IMPRESA

2.1. Descrizione del progetto proposto

Compilare le sezioni seguenti:

Organizzazione del ciclo produttivo aziendale;
 Analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza;
 Descrizione del progetto imprenditoriale;
 Descrizione degli interventi proposti in relazione alle criticità evidenziate;
 Piano di marketing/internazionalizzazione eventuale piano delle vendite e dei ricavi;

Altre informazioni rilevanti:

- per le operazioni che prevedono acquisto di fabbricati

Compilare:

è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo
 funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento
 costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata

- per operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili: elementi utili alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (art.11 del Bando)

- per le operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera: elementi utili alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (art.11 del Bando);

- Realizzazione di spacci/punti vendita:

Dimostrare che l'investimento è dedicato prevalentemente alla vendita dei prodotti trasformati dall'impresa medesima:

2.2. Demarcazione OCM

Verifica che gli interventi proposti siano compatibili con quanto previsto nel cap 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità" e dall'art 17 del Bando.

--

2.3. Miglioramento del rendimento globale dell'impresa e delle ricadute economiche sui produttori primari :

- Incremento previsto del reddito di impresa: reddito ex ante _____; reddito ex post (previsionale): _____;
- aumento dei contratti di vendita o conferimento (solo per le cooperative) da parte dei produttori agricoli *
 contratti ex ante prima dell' operazione n. _____ contratti ex post _____
 conferimenti ex ante prima dell' operazione n. _____ conferimenti ex post _____
- innovazione organizzativa.

Dettagliare gli aspetti di miglioramento:

- Aumento previsionale della sostenibilità in base ad almeno uno dei seguenti indicatori ambientali derivanti dagli interventi proposti (categorie Ricadute ambientali e Miglioramento della qualità)

Indicatore ambientale (unità di misura)	Valore rilevato ex ante	Valore previsto al termine del PA	Note per la compilazione
Riduzione uso del suolo			Indicare la superficie occupata da fabbricati ex ante e al termine del PA
Isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti			Indicare il livello di prestazione energetica ex ante e quello previsto al termine del PA dei fabbricati

			oggetto dell'intervento
Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia			Indicare il consumo di energia ex ante e le previsioni al termine del PA
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici			VALORIZZARE IL CAMPO SOLO SE L'INTERVENTO VIENE REALIZZATO
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili			
Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue			
Realizzazione di processi o impianti finalizzati alla produzione e all'utilizzo di " imballaggi sostenibili			
Provenienza del materiale approvigionamento dell'impianto			
ISO 14001 (SGA)		NON ADERISCE	
ALTRO (facoltativo)			

*L'aumento dei contratti di vendita o conferimento e l'innovazione organizzativa, possono essere alternativi tra loro.

- Investimenti relativi all'efficientamento energetico (qualora previsto);
- sono realizzati esclusivamente su edifici esistenti;
- Edifici: classe energetica ante investimento ____; classe energetica post investimento ____;

Contestualizzare l'investimento specifico per cui viene chiesta l'assegnazione del punteggio;

- Descrizione dell'impianto per cui è chiesta l'assegnazione del punteggio specificando il processo produttivo in cui è coinvolto;
- In relazione all'impianto stima del consumo energetico ante investimento e post investimento.

Stima consumo energetico ante investimento (unità di misura/ unità di prodotto)	Stima consumo energetico post investimento (unità di misura/ unità di prodotto)
---	---

- Realizzazione di impianti per la produzione di fonti energetiche Rinnovabili (qualora previsto) relativi al fabbisogno energetico per autoconsumo:

	Anno di riferimento _____	Anno di riferimento _____	Anno di riferimento _____	note
Consumi energetici ANTE investimento (unità di misura)				
Consumi energetici POST investimento (unità di misura)	Stima POST investimento			

- Tipologia dell'impianto _____:
 - Per gli impianti di digestione anaerobica Indicare:
 - Potenza _____ MWe;
 - Impianto NON alimentato con colture dedicate e che utilizza esclusivamente scarti e sottoprodotti di produzione dell'impresa;
 - Altri impianti: Potenza _____ MWe;
 - Impianti a biomassa: percentuale di utilizzo dell'energia termica prodotta _____ (compresa quella necessaria al funzionamento);
 - Impianti ad energia solare SENZA consumo di suolo: Indicare dove è collocato l'impianto _____ (estremi catastali dell'immobile) _____;
 - Per gli impianti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, il prodotto trasformato:
 - non è un prodotto allegato I del trattato per cui viene applicato il regime "de minimis": _____; (specificare);
 - il prodotto rientra tra quelli previsti dall'allegato I.
 - Situazione occupazionale prevista al termine dell'investimento (numero occupati effettivi): _____;
 - Altre informazioni

3. PIANO FINANZIARIO

Dettagliato piano finanziario distinto per intervento (con indicazione della corrispondente categoria su SIAN come nella tabella seguente) indicando le previste fonti di finanziamento del progetto integrative dell'aiuto PSR:

- Tipologie di intervento attivate con l'intervento 4.2.1;
 - Altri investimenti necessari alla realizzazione del PA non finanziati dal PSR.
- Nota: inserire nella tabella con un "doppio click" facendo attenzione di adattare la tabella in maniera che nel documento word siano visibili tutti i campi compilato oppure inserire uno "screenshot" allegando il file .xls*

PIANO FINANZIARIO - 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI							
CATEGORIA DI INVESTIMENTO INSERITA A SIAN (SELEZIONARE LA CATEGORIA DAL MENU A TENDINA)							
Descrizione di dettaglio degli investimenti programmati:							
Inserire la descrizione dell'intervento							
1	DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI	COMPUTO METRICO (SI/NO)	RIFERIMENTO ALLE VOCI DI SPESA	TERNE DI PREVENTIVI (SI/NO)	DITTA PRESCELTA	IMPONIBILE (euro)	
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
.....							
TOTALE							
CATEGORIA DI INVESTIMENTO INSERITA A SIAN (SELEZIONARE LA CATEGORIA DAL MENU A TENDINA)							
Descrizione di dettaglio degli investimenti programmati:							
Inserire la descrizione dell'intervento							
2	DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI	COMPUTO METRICO (SI/NO)	RIFERIMENTO ALLE VOCI DI SPESA	TERNE DI PREVENTIVI (SI/NO)	DITTA PRESCELTA	IMPONIBILE (euro)	
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
.....							
TOTALE							
TOTALE GENERALE							

4. SPESE GENERALI

4.1. Spese di progettazione

Spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi.

Indicare, fra le seguenti, la tipologia di progettazione e il valore dell'intervento come determinato ai sensi dell'articolo 16 del bando.

Tipologia di progettazione	Descrizione	Valore da computo metrico/preventivi
Progettazione 1	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso	
Progettazione 2	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	
Progettazione 3	Impianti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. Impianti per la produzione di energia	
Progettazione 4	Edifici rurali e/o strutture per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri)	
Progettazione 5	Realizzazione e/o miglioramenti di impianti arborei, realizzazione di reti irrigue, sistemazioni dei terreni, recinzioni, reti antigrandine, ecc.	
Progettazione 6	Acquisizione di macchine e attrezzature e altri investimenti immateriali	

5. CRONOPROGRAMMA

Dettaglio cronoprogramma degli interventi secondo lo schema riportato in tabella.

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE							
Tipologia di intervento	Termine per la conclusione delle opere	Avanzamento finanziario a 6 mesi (euro)	Avanzamento finanziario a 9 mesi (euro)	Avanzamento finanziario a 12 mesi (euro)	Avanzamento finanziario a 18 mesi (euro)	Avanzamento finanziario a 24 mesi (euro)	Totale costo previsto euro
Investimenti in beni mobili o immateriali: costo ammesso ≤ 500.000 euro	Max 9 mesi			Non previsto	Non previsto	Non previsto	
Investimenti che prevedono interventi in beni immobili con costo ammesso ≤ 500.000 euro	Max 18 mesi		Non previsto			Non previsto	
Investimenti che prevedono interventi in beni immobili con costo ammesso ≥ 500.000 euro	Max 24 mesi		Non previsto				

6. INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE

Barrare il punteggio corrispondente e motivare a fianco l'autoassegnazione dello stesso

CRITERI TRASVERSALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Motivazione
Localizzazione dell'operazione.	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*.	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	3	
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto		2	
	Impresa giovanile		1	

* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Motivazione
Numero di occupati effettivi	Oltre 250	Non cumulabili fra	0	

Settore produttivo del beneficiario	Fino a 250	loro	4		
	Fino a 50			3	
	Fino a 10			2	
	Lattiero caseario	Non cumulabili fra loro	15	20	
	Carni e apicoltura			18	
	Cereali proteoleagginose			10	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)				
	Vitivinicolo			2	
	Altri settori			0	

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

	Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Motivazione
Regimi di qualità	Certificazione biologico	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Cumulabili	7	
	Altre certificazioni	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n.		4	

		1308/2013;				
		Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012			3	
		Legge n.4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata		Cumulabili	3	
		Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica				
		Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13 **			2	

** ad esempio : ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)

RICADUTE SUI PRODUTTORI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario	Punteggio	Cumulabilità	Motivazione
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Cooperative e partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 ***	5	Non cumulabili fra loro	
	Cooperative			
	Reti di impresa	3		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto	3		
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	3	Cumulabili fra loro	

		3			
Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico		3			
Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export		3			
Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali		3			

*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete. L'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto l'aiuto.

RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese	Punteggio	Motivazioni
Positive ricadute ambientali e climatiche	Riduzione dell'uso del suolo (non cumulabili tra loro)	4	Acquisto di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione. Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato
		2	Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento programmato
		0	Costruzione di nuovi immobili. Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili
	2	Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo	
	2	Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale	
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.	2	
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione	2	

	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta	2	
	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.	5	
Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di "imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti	3	
	80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	4	
	50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	3	
	80% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	3	
	50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	2	
80% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	2		
50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	1		

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	30

Luogo e Data

firma del Legale rappresentante

ALLEGATO C)

PSR 2014 - 2020 REGIONE FVG

Liquidazione a saldo dell'aiuto concesso a valere sulla tipologia di intervento 4.2.1.

INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI " DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

RELAZIONE CONCLUSIVA

PIANO AZIENDALE AGGIORNATO	2
1.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA	2
1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE REALIZZATA	3
1.3 ITER AUTORIZZATIVO:	3
1.4 VARIANTI	4
1.4.1 VARIANTI SOSTANZIALI APPROVATE	4
1.4.2 VARIANTI NON SOSTANZIALI	4
1.5 PIANO AZIENDALE	5
CONFERMA CRITERI DI SELEZIONE	5

QUADRO FINANZIARIO DI RAFFRONTO TRA COSTI PREVISTI E COSTI SOSTENUTI COERENTI CON LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A RENDICONTO	6
DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE DELL'IMPRESA E LE RICADUTE ECONOMICHE SUI PRODUTTORI:	7

PIANO AZIENDALE AGGIORNATO

1.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA

Anagrafica beneficiario:

CUAA:

Codice domanda di aiuto:

N. decreto di finanziamento e data

Termine di conclusione investimento:

Spesa richiesta a contributo: €

Spesa ammessa a contributo: € Aiuto: €

Proroghe:

1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE REALIZZATA

1.3 ITER AUTORIZZATIVO (in caso di opere a misura):

- permesso a costruire n. del del
 scia n. del
 dia n. del
 comunicazione di edilizia libera
 comunicazione edilizia libera asseverata
 Fine lavori autorizzazione prot del
 Altra documentazione
 Autorizzazioni sanitarie
- comunicazione agibilità tipo prot del
 variante prot del
 variante prot del
 variante prot del
 variante prot del

1.4 VARIANTI

1.4.1 VARIANTI SOSTANZIALI APPROVATE

Estremi dell'autorizzazione da parte del Servizio competitività sistema agro alimentare

n. _____
e data _____

Descrizione sintetica della variante:

- Eventuale rideterminazione punteggio:
- Importo approvato:

1.4.2 VARIANTI NON SOSTANZIALI

Descrizione della variante come da allegato E)

Con la presente si richiede l'approvazione della variante non sostanziale come descritta nell'allegato E)

- Eventuale rideterminazione della spesa ammessa e dell'aiuto:
- Eventuale rideterminazione del sostegno ammessa e dell'aiuto:
- Eventuale rideterminazione punteggio:

1.5 PIANO AZIENDALE

- L'investimento è stato realizzato coerentemente a quello ammesso a finanziamento (viene confermato il Piano Aziendale iniziale);
- Il progetto iniziale ha subito delle **VARIANTI SOSTANZIALI**:
 - le varianti non hanno comportato modifiche sostanziali al PIANO originario o aggiornato in sede di richiesta di variante
 - le varianti hanno comportato modifiche sostanziali al Piano Aziendale (allegare nuovo Piano su fac simile dell'allegato B) alla domanda di aiuto)

CONFERMA CRITERI DI SELEZIONE

Punteggio complessivo in domanda di aiuto:

Punteggio complessivo in domanda di saldo:

Indicazione puntuale di eventuali scostamenti:

**QUADRO FINANZIARIO DI RAFFRONTO TRA COSTI PREVISTI E COSTI SOSTENUTI
COERENTI CON LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A RENDICONTO**

QUADRO FINANZIARIO DI RAFFRONTO TRA COSTI PREVISTI E COSTI SOSTENUTI CON LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A RENDICONTO													
DESCRIZIONE INVESTIMENTO			DOMANDA DI SOSTEGNO/VARIANTE			PAGAMENTO							
PROGR.	CODICE SIAN INTERVENTO	CODICE SIAN SOTTO INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CONGRUITA SPESA	SPESA IMPONIBILE AMMESSA euro	AUUTO CONCESSO	DATA FATTURA	N. FATTURA	MODALITA DI PAGAMENTO	RIFERIMENTO PAGAMENTO (n.-data)	TOTALE FATTURA euro	IMPORTO RENDICONTATO euro	NOTE
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
n													
											TOTALE		

**DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE
DELL'IMPRESA E DELLE RICADUTE ECONOMICHE SUI PRODUTTORI:**

SALDO - SCHEDA DI PERFORMANCE INTERVENTO 4.2.1			
	Totale valore della produzione ex ante (A) *	Totale valore della produzione a regime (B) *	(B-A)>0
	€	€	€
Incremento previsionale del reddito dell'impresa			
Aumento dei contratti di acquisto da parte dei produttori agricoli o aumento dei contratti di conferimento per le cooperative	Situazione ex ante	Situazione ex post	
Miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa	SI	NO	DESCRIZIONE

Aumento della sostenibilità in base agli indicatori ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi programmati e indicati nel PA

Indicatore ambientale (unità di misura)	Valore rilevato ex ante	Valore raggiunto al termine del PA	Note per la compilazione
Riduzione uso del suolo			Indicare la superficie occupata da fabbricati ex ante e al termine del PA
Isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti			Indicare il livello di prestazione energetica ex ante e al termine del PA dei fabbricati oggetto dell'intervento

Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia			Indicare il consumo di energia ex ante e al termine del PA
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici			VALORIZZARE IL CAMPO SOLO SE L'INTERVENTO E' STATO REALIZZATO
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili			
Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque			

<i>reflue</i>					
<i>Realizzazione di processi o impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di " imballaggi sostenibili</i>					
<i>Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto</i>					
<i>ISO 14001 (SGA)</i>			NON ADERISCE		
<i>ALTRO (facoltativo)</i>					

Il sottoscritto **dichiara** di:

aver inviato regolarmente alle scadenze previste i dati di Monitoraggio semestrale

Allega :

i dati di monitoraggio finanziario e fisico alla data di conclusione dell'operazione

Luogo e data,

firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO D)

CRITERI DI SELEZIONE TIPO DI INTERVENTO 4.2 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI

CRITERI TRASVERSALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione del punteggio
Localizzazione dell'operazione.	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	Localizzazione, prevalente in termini finanziari a seguito della verifica di ammissibilità dell'operazione
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	3	* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto		2	
	Impresa giovanile		1	
Numero di occupati effettivi	Oltre 250	Non cumulabili fra loro	0	Numero di occupati effettivi alla data di presentazione della domanda di sostegno come risultante da visura della CCAA
	Fino a 250		4	
	Fino a 50		3	

	Fino a 10		2		
Settore produttivo del beneficiario	Lattiero caseario	Non cumulabili fra loro	20	In funzione del settore produttivo del beneficiario coerente con il prodotto trasformato e commercializzato oggetto della domanda	
	Carni e apicoltura		18		
	Cereali proteoleagginose		10		
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)		15		
	Vitivinicolo		2		
	Altri settori		0		

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

	Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione del punteggio
Regimi di qualità	Certificazione biologico	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Cumulabili	7	Il beneficiario aderisce al regime indicato, coerente con l'operazione ammessa a finanziamento, alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenuto fino alla liquidazione del sostegno. Il controllo è effettuato mediante copia delle certificazioni allegate in domanda e riscontro sugli elenchi regionali o nazionali se disponibili. Sono oggetto di punteggio anche le aziende che certificano solo una linea della propria produzione coerente con l'operazione ammessa a finanziamento.
	Altre certificazioni	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;		4	Punteggio assegnato in caso di avvio, miglioramento o potenziamento di prodotti /processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi. Il controllo è effettuato mediante copia delle certificazioni allegate in domanda e riscontro sugli elenchi regionali o nazionali se disponibili.

		Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012	Cumulabili	3	
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica	3			
	Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13 **	2			
<p>** ad esempio : ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)</p>					

RICADUTE SUI PRODUTTORI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario		Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione del punteggio
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Cooperative e partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 ***	Cooperative	5	Non cumulabili fra loro	Il beneficiario alla data di presentazione della domanda di sostegno è una cooperativa o già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto l'aiuto. Verifica mediante visura camerale
	Reti di impresa	3	L'operazione prevede la realizzazione di interventi coerenti con quelli in dettaglio indicati nella descrizione del criterio di selezione. Il controllo avviene mediante Preventivi di spesa o documentazione specifica allegata alla domanda		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto			3	Cumulabili fra loro
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali			3	

		3	Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico	
		3	Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export	
		3	Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali	

*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3 "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.

RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese	Punteggio	Cumulabilità		
Positive ricadute ambientali e climatiche	Riduzione dell'uso del suolo	4	Non cumulabili fra loro	Il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria, a seguito della verifica di ammissibilità, degli interventi relativi all'acquisto e ristrutturazione di fabbricati esistenti o alla realizzazione di ampliamenti di fabbricati esistenti.	
		2			
		0			
	Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo	Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	2	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il totale isolamento termico, se necessario, degli edifici esistenti destinati alle attività aziendali
			2		Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la ristrutturazione degli impianti termici ed elettrici esistenti.
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.	2	Cumulabili fra loro	L'operazione prevede la realizzazione degli interventi in dettaglio indicati nella descrizione del criterio di selezione
			2		
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione	2	Cumulabili fra loro	L'operazione prevede la realizzazione degli interventi in dettaglio indicati nella descrizione del criterio di selezione
			2		
	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta	2		

	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.	5		
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di "imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti	3		
Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali	Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta approvvigionamento a KM Ø)	80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	4	Non cumulabili fra loro
		50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	3	
		80% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	3	
		50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	2	
		80% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	2	
		50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	1	

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio è data priorità alle domande di aiuto con importo di costo totale inferiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprese di genere femminile.

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	30

ALLEGATO E)**Modello relazione di variante****VARIANTE SOSTANZIALE (da richiedere preventivamente)****Descrizione della variante sostanziale:**

- Dettagliata descrizione della variante
- Dettaglio degli interventi oggetto della richiesta di variante:
- Importo dell'operazione richiesto a seguito della variante:
- Importo del sostegno richiesto a seguito della variante:
- Congruità della spesa (allegare la relativa documentazione):
 - Terne di preventivi
 - Computo metrico estimativo
- Si conferma il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti in domanda di sostegno oppure
- Gli obiettivi e i risultati previsti, a seguito della variante, sono così modificati
 - Obiettivi ex ante ed ex post
 - Risultati ex ante ed ex post
- PA aggiornato (se necessario).
- Eventuale rideterminazione punteggio (tranne per "RICADUTE AMBIENTALI"):
 - Investimento/i cui si intende rinunciare:
 - Punteggio cui si intende rinunciare:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE - RAFFRONTO

Quadro di raffronto della variante								
Domanda di sostegno				Richiesta di variante				
Progr.	Codice SIAN sotto intervento	Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali	Importo ammesso	Codice SIAN sotto intervento	Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali variante	Congruità della spesa variante*	Importo di variante	Note

SOMMANO								

*allegare, in funzione dell'intervento, la documentazione indicata all'articolo 16 del bando.

QUADRO RIEPILOGATIVO						
Prog.	Codice SIAN	Descrizione intervento	Importo ammesso domanda di sostegno (a)	Importo di variante (b)	Differenza a - b	Note
		Acquisto, costruzione miglioramento beni immobili				
		Acquisto impianti, macchinari, attrezzature				
		Spese generali				
		Beni immateriali				
SOMMANO						

CONGRUITA' DELLA SPESA - VARIANTE

Prog.	Descrizione opere edili, impianti, macchinari, attrezzature, spese generali, beni immateriali	Computo metrico (SI/NO)	Terna di preventivi	Fornitore scelto	Importo

Ulteriori informazioni

VARIANTE NON SOSTANZIALE (da richiedere contestualmente alla domanda di saldo)

Descrizione della variante NON sostanziale:

- Dettagliata descrizione della variante
- Dettaglio degli interventi oggetto di richiesta di variante:
- Importo dell'operazione richiesto a seguito della variante:
- Importo del sostegno richiesto a seguito della variante:
- Congruità della spesa (allegare la relativa documentazione):
 - Terne di preventivi
 - Computo metrico estimativo
- Si conferma il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti in domanda di sostegno oppure
- Gli obiettivi e i risultati previsti, a seguito della variante, sono così modificati:
 - Obiettivi ex ante ed ex post
 - Risultati ex ante ed ex post
- Eventuale rideterminazione punteggio (tranne per "RICADUTE AMBIENTALI"):
 - Investimento/i cui si intende rinunciare:
 - Punteggio cui si intende rinunciare:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE - RAFFRONTO

Quadro di raffronto della variante								
Domanda di sostegno				Richiesta di variante				
Progr.	Codice SIAN sotto intervento	Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali	Importo ammesso	Codice SIAN sotto intervento	Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali variante	Congruità della spesa variante*	Importo di variante	Note
SOMMANO								

*allegare, in funzione dell'intervento, la documentazione indicata all'articolo 16 del bando.

QUADRO RIEPILOGATIVO						
Prog.	Codice SIAN	Descrizione intervento	Importo ammesso domanda di sostegno (a)	Importo di variante (b)	Differenza a - b	Note
		Acquisto, costruzione miglioramento beni immobili				
		Acquisto impianti, macchinari, attrezzature				
		Spese generali				
		Beni immateriali				
SOMMANO						

CONGRUITA' DELLA SPESA - VARIANTE

Prog.	Descrizione opere edili, impianti, macchinari, attrezzature, spese generali, beni immateriali	Computo metrico (SI/NO)	Terna di preventivi	Fornitore scelto	Importo

Ulteriori informazioni

Luogo e data _____

Firma

ALLEGATO F)

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%.		X	d	Articolo 34 "impegni essenziali"
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo 34 "impegni essenziali"

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.2.1	Azione	Rif. a.1	
Descrizione impegno	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 "impegni essenziali".					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura					
	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. expost	Campione controllo expost
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.2.1	Azione	Rif. a.2	
Descrizione impegno	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo 34 "Impegni essenziali"					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/ sotto misura					
	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica, tramite le banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato", che l'aiuto totale percepito non superi gli importi massimi e le aliquote di sostegno consentite.					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento